

L'ESPERTO RISPONDE

Al presidente della FIGB, avv. Rona

Al presidente della corte federale di appello, dott. Toniolo

Al direttore della rivista della FIGB, dott. di Fabio

Di recente ho riscontrato sul bimestrale Bridge d'Italia un certo incremento di decisioni di condanna emesse dal giudice arbitro nazionale per illecita condotta di agonisti i quali tendevano ad alterare il risultato di gare federali. Solo a mo' di esempio cito quella comparsa a pagina 60 del numero 11/12 del 2005 in cui l'accusa si basa "segni fatti" e quella comparsa a pagina 62 del numero 1/2 del 2006 che ha all'origine "una illecita segnalazione".

Com'è noto la pubblicazione di tali sentenze sull'organo di informazione scritta dalla federazione è obbligatorio ex art. 28 del regolamento di giustizia approvato il 19/6/2002 dalla giunta del CONI con numero 343.

Orbene ai sensi dell'art. 3 (obbligo del rapporto) della legge 13/12/1989 n. 401 (interventi nel settore del giuoco) "i presidenti delle federazioni sportive nazionali (tra le quali certamente vi è la FIGB) e i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado sono obbligati a fare rapporto" sui casi di "illecito sportivo" venuti a loro conoscenza. Tale obbligo è diventato maggiormente cogente con l'entrata in vigore della legge 17/10/2003 n. 280 (disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) la quale ha in pratica disposto un'assoluta insindacabilità da parte della giustizia ordinaria delle decisioni degli organi di giustizia sportiva (salvo casi patologici). Non v'è dubbio quindi sulla importante pubblica funzione svolta dalle autorità citate nell'art. 3 suindicato in materia di giustizia, nonostante l'art. 15 del dec. leg.vo 23/7/99 n. 242 definisca le federazioni associate (qual è la FIGB) "enti con personalità giuridica di diritto privato".

Premetto che non tutti i nostri associati hanno la fortuna di possedere un computer o di saperlo adoperare. Di conseguenza, senza voler minimamente rinnegare il progresso, rimane insostituibile oltre che obbligatoria, l'informazione tramite carta stampata. Poiché su Bridge d'Italia finora non ho mai letto che coloro che sono stati definiti dal giudice sportivo autori di "illecito sportivo", specie da segnalazioni scorrette (e i casi non sono pochi), siano stati deferiti alle procure della repubblica presso i competenti tribunali locali, mi chiedo se tale notizia non debba essere pubblicata sull'organo scritto di informazione federale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 26 e 28 del citato regolamento di giustizia. Aggiungo che su Bridge d'Italia non sono riuscito a leggere, a suo tempo, alcunché di approfondito sul presunto "illecito sportivo" consumato dalla nota coppia Buratti-Lanzarotti nel 2° campionato europeo svoltosi a Tenerife (ES) a giugno-luglio 2005, ciò che poi ha determinato l'espulsione di quegli atleti dalla gara per disposizione della giustizia sportiva internazionale. Avrei voluto imparare qualcosa da quel fatto e farmene un'idea più precisa soprattutto a salvaguardia della onestà della stessa coppia coinvolta. Ma forse "tandoque dormitat Omerus".

Ora, senza voler scomodare alcuna "questione morale", mi permetto di richiedere delucidazioni sul coordinamento tra giustizia sportiva e ordinaria perché sono convinto che è interesse di noi tutti che l'ambiente bridgistico rimanga sane e trasparente. Insomma segua il principio per cui lo sport "è un migliorare e migliorarsi" e non un basso affare economico-finanziario tendente al profitto, magari per pochi privilegiati, come invece si nota per tante altre discipline sportive.

So che l'argomento dell'onestà del gioco sta a cuore alla federazione - e non potrebbe essere altrimenti - e mi auguro di avere una risposta al mio quesito, magari sulle pagine di Bridge d'Italia, non solo come agonista ma anche in virtù di una mia minuscola carica - la quale vorrei onorare - in quanto eletto rappresentante dei tecnici della regione Campania per il quadriennio 2005-2008.

Distinti saluti,

Avv. Giancarlo Fargnoli

Risponde il Presidente della Corte Federale d'Appello avv. Tommaso Toniolo

Caro Niki, rispondo alla lettera dell'avv. Fagnoli per quanto di mia competenza (e cioè quale "vertice" della Giustizia Sportiva).

La legge n. 401/89 ha lo scopo di evitare l'irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e scommesse clandestine; gli "atti fraudolenti" previsti dall'art. 1 (e per i quali sussiste l'obbligo di rapporto da parte della Federazione all'Autorità Giudiziaria) devono essere individuati come diretti a offrire o promettere denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti, cioè in attività proiettate all'esterno delle persone che le hanno deliberate, posto che collegano allo scopo di distorsione della gara, che il soggetto esterno persegue, denaro o utilità perseguite dall'altro soggetto partecipante alla gara.

Questo, ovviamente, non lo dico io, ma la Cassazione Penale Sez. VI 26/3/96 n. 3011, che mandò assolto Omini (Presidente della Federazione Ciclistica Italiana) dal reato di omessa denuncia per non aver segnalato un caso accertato di doping.

Poiché mi pare che nelle casistiche, finora (e speriamo mai...) non è mai capitata una fattispecie quale sopra identificata, mi pare che l'Avv. Fagnoli possa stare tranquillo.

Per quanto riguarda Buratti-Lanzarotti, leggerà tutta sulla prima rivista utile, dato che la decisione è alla firma (questa volta Omero non dorme...) in quanto, come tutti sanno, le decisioni della Giustizia Sportiva vengono sempre pubblicate ma solo quando definitive.

Cordiali saluti.

[Allegate le due massime rese dalla Cassazione.](#)

Legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 1

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di omessa denuncia ex art. 361 c.p.

3. Non rientra nell'ipotesi di reato di cui all'art. 1 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 l'assunzione di sostanze droganti da parte di un corridore. I comportamenti fraudolenti previsti dalla suddetta norma invero consistono in attività proiettate all'esterno delle persone che le hanno deliberate ed in qualche modo sinallagmatiche posto che collegano alla distorsione della gara, che il soggetto esterno persegue, denaro od altra utilità perseguita dall'altro soggetto partecipante alla gara: dette caratteristiche mancano nei fenomeni autogeni di doping che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi. (Affermando tale principio la Cassazione ha escluso che il presidente della F.C.I. fosse colpevole del reato di omessa denuncia ex art. 361 cod. pen. per non avere segnalato una siffatta assunzione).

Sez. VI, sent. n. 3011 del 26-03-1996 (cc. del 25-01-1996), Omini (rv 204787).

GIUOCHI E SCOMMESSE

Cass. pen. Sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 3011

Scopo della l. n. 401/89 è quello di evitare l'irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e di scommesse clandestine. Gli "atti fraudolenti volti al medesimo scopo", di cui all'ultima parte dell'art. 1 l. n. 401/89 devono essere identificati alla stregua degli atti espressamente individuati nell'offerta o promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata da alcuna delle federazioni riconosciute dal Coni. Pertanto l'ambito di applicazione della legge non può essere esteso ai fenomeni autogeni di doping, che trovano la loro sanzione negli ordinamenti sportivi. Il presidente della Federazione non ha pertanto l'obbligo, ai sensi dell'art. 361 c.p., di segnalare all'autorità giudiziaria l'assunzione, da parte di un atleta, di sostanze dopanti.

Cass. pen. Sez. VI, 25-01-1996, n. 3011
Omini

FONTI

Cass. Pen., 1997, 529
Giust. Pen., 1997, II, 172

L. 13/12/1989 n. 401, art. 1